



COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE


PROVINCIA DI FOGGIA

71020 Piazza Marconi 1 - Tel. Fax 0881.972015

Cod. Fisc. 80003730712

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.....del)



INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	5
Art. 2 – Ambito di applicazione del Regolamento	5
Art. 3 – Disciplina della polizia rurale	5
Art. 4 – Organi preposti all’espletamento del servizio	5
Art. 5 – Provvedimenti di polizia rurale	5
TITOLO II – DISCIPLINA DEI TERRITORI RURALI	6
CAPO I - DISCIPLINA DELLE ACQUE E DEI CANALI	6
Art. 6 – Utilizzo della risorsa idrica proveniente da acquedotto pubblico	6
Art. 7 – Utilizzo di altre risorse idriche	6
Art. 8 – Pozzi per l’irrigazione	7
Art. 9 – Deflusso delle acque	7
Art. 10 – Manutenzione e ripulitura dei fossi	.8
CAPO II – STRADE E TERRENI	9
Art. 11 - Manutenzione di strade vicinali di uso pubblico	9
Art. 12 - Strade e spazi privati in prossimità di strade e luoghi pubblici	10
Art. 13 – Terreni in prossimità di centri urbani o luoghi abitati	10
Art. 14 – Movimenti di terra	10
Art. 15 - Lavorazioni dei terreni	11
Art. 16 – Prodotti del suolo, prodotti del sottobosco, anfibi e molluschi	12
Art. 17 – Divieto ai veicoli a motore	12
CAPO III - FUOCHI	12
Art. 18 – Prevenzione incendi	12
Art. 19 – Spegnimento degli incendi	13

CAPO IV - TRATTAMENTI FITOSANITARI E USO FERTILIZZANTI	14
Art. 20 – Trattamenti fitosanitari, uso fertilizzanti, trasporto, spandimento e stoccaggio di concimi organici e ammendanti	14
CAPO V - PIANTE	14
Art. 21 - Manutenzione del verde nelle pertinenze della viabilità pubblica o di uso pubblico	14
Art. 22 - Distanze per nuovi impianti di alberi	15
Art. 23 – Difesa contro le malattie delle piante	15
Art. 24 – Obbligo di denuncia dell'insorgenza delle malattie delle piante	16
CAPO VI - ANIMALI	16
Art. 25 – Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali	16
Art. 26 – Protezione della fauna selvatica	16
Art. 27 - Interventi per la salvaguardia della pulizia, dell'igiene e della salute pubblica	17
Art. 28 – Animali di terzi sorpresi nei propri fondi	17
Art. 29 – Disposizioni in materia di igiene e custodia degli animali	18
Art. 30 – Disciplina e modalità dell'esercizio del pascolo	18
Art. 31 – Accumuli temporanei di effluenti di allevamento e del digestato	18
TITOLO III – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI	19
Art. 32 – Sanzioni pecuniarie e accessorie	19
Art. 33 – Sequestro e custodia di cose	20
Art. 34 – Violazioni in materia di polizia rurale disciplinate con Ordinanza Sindacale	21
Art. 35 – Proventi	21
Art. 36 – Entrata in vigore	21

PREMESSA

Questo Regolamento nasce dal lavoro dell'Amministrazione che, grazie all'apporto degli uffici tecnici comunali, ha contribuito a raccogliere in un unico testo tutte le disposizioni di vigilanza sulle zone rurali del territorio.

Ci sembrava doveroso per un territorio che ha vaste aree rurali di grande valore ed identità paesaggistica; e ci sembrava ancora più necessario per le caratteristiche di Castelluccio Valmaggiore per i fenomeni di progressivo abbandono dell'agricoltura, accompagnati da usi impropri degli spazi rurali, che pregiudicano fortemente il paesaggio agrario.

Nel Regolamento i cittadini potranno trovare norme che abbracciano ed aiutano a salvaguardare la risorsa idrica, anche attraverso la cura dei fossi, o la viabilità ad uso pubblico ed il verde, che siano muretti, cigli, scarpate e terreni. Naturalmente verranno sanzionati comportamenti che violeranno queste disposizioni. Ma lo spirito che informa il Regolamento ambisce anche ad altro: a coinvolgere proprietari, possessori ed i fruitori del nostro territorio rurale nel sentirsi responsabili e proattivi per tutelare il paesaggio agrario, che nel tempo, è stato costruito e che rappresenta un elemento di identità forte per il nostro Comune.

L'intento è che il Regolamento possa dare impulso alla sensibilità dei cittadini, mostrando il valore del paesaggio agrario, che va aiutato a preservarsi, senza intervenire solo con le sanzioni e gli obblighi di sistemazione successive alle violazioni, ma creando una comunità di intenti, all'insegna della bellezza del nostro territorio, tra cittadini ed Amministrazione comunale.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il Regolamento di Polizia Rurale è diretto ad assicurare la difesa del territorio attraverso la vigilanza sulle attività agro-forestali, sulla manutenzione dei fossi e delle opere di sistemazione idraulica agraria, della viabilità rurale e vicinale e, in generale, sulla prevenzione di ogni utilizzo improprio del territorio rurale, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2 – Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente regolamento si applica nelle zone rurali del territorio comunale e comunque al di fuori del territorio urbanizzato.
2. Sono considerate rurali le aree destinate ad usi agricoli e forestali.

Art. 3 – Disciplina della polizia rurale

1. L'attività di polizia rurale è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. Il Regolamento tutela l'ambito rurale del territorio comunale e ne disciplina i comportamenti e le attività riferibili all'ambito rurale, al fine di salvaguardarne la convivenza civile, la tutela della qualità della vita, dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 4 – Organi preposti all'espletamento del servizio

1. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento sono esercitate, in via principale, dalla Polizia Municipale.
2. Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, dei Carabinieri Forestali, della Regione, della Polizia Venatoria, del Ministero dell'Ambiente.

Art. 5 – Provvedimenti di polizia rurale

1. I provvedimenti in materia di Polizia Rurale, in applicazione delle norme del TUEL (D.Leg.vo 267/2000 e s.m.i.) , sono adottati dal Sindaco, quando contingibili e urgenti, ovvero, negli altri casi, dal dirigente o responsabile del servizio competente.
2. I provvedimenti in questione, qualora adottati in seguito all'accertamento di violazioni delle disposizioni del presente regolamento, comportano l'irrogazione di una sanzione pecuniaria ed applicazione di sanzione accessoria, ove previste e come disciplinate dal successivo art. 32 nonché l'adozione di tutte le misure ritenute necessarie per assicurare il rispetto dell'ambito di tutela di cui al suddetto art. 3; la sanzione accessoria si applica obbligatoriamente quando prevista dalle norme presenti.

3. I provvedimenti di cui al presente articolo saranno in ogni caso rilasciati in forma scritta e notificati nei modi previsti dalla normativa vigente.

TITOLO II – DISCIPLINA DEI TERRITORI RURALI

CAPO I - DISCIPLINA DELLE ACQUE E DEI CANALI

Art. 6 – Utilizzo della risorsa idrica proveniente da acquedotto pubblico

- 1) L’Autorità Comunale può, in maniera permanente o nei periodi di carenza o emergenza idrica, limitare e regolamentare con propria ordinanza l’utilizzo delle acque provenienti dall’acquedotto pubblico. Con lo stesso atto potrà essere vietato lavare veicoli, innaffiare orti e giardini, e in ogni caso impiegare acqua per usi diversi da quello domestico.
- 2) È assolutamente vietato impiegare la risorsa idrica proveniente da acquedotto pubblico o da fontane alimentate da acquedotto pubblico per scopi irrigui o privati (quali alimentazioni di impianti, piscine).
- 3) Salva l’applicazione dei divieti già contenuti nella normativa vigente e nel presente regolamento, è vietato prelevare acqua da fonti pubbliche con cisterne o contenitori di portata superiore a 25 litri. Comunque sono vietati prelievi superiori a 25 litri giornalieri. È vietato, altresì, attaccare alle stesse fonti, naspi, tubi in gomma o dispositivi simili.
- 4) È vietato lavare o immergersi nelle fontane pubbliche o destinate ad uso pubblico, ovvero imbrattarle.
- 5) Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto all’applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 1 e 2: si applica la sanzione da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 600,00;
 - comma 3 e 4: si applica la sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00.

Art. 7 – Utilizzo di altre risorse idriche

1. Per l’utilizzo degli impianti di irrigazione a pioggia dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per non arrecare danno a terzi, con particolare attenzione alla viabilità e al traffico veicolare.
2. Tutte le vasche per l’irrigazione, i laghetti e gli specchi d’acqua, naturali o artificiali, oltre ai pozzi e qualsiasi altra infrastruttura esistente o da realizzare per la costituzione di riserve idriche e la loro captazione, devono adottare tutte le misure necessarie a garantirne la sicurezza e devono essere opportunamente segnalate, se non già

comunicate o autorizzate dalle autorità competenti

3. È assolutamente vietato il lavaggio di veicoli o cose in luoghi pubblici.
4. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - a) commi 1, 2 e 4: si applica la sanzione da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00;
 - b) comma 3: si applica la sanzione da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 500,00. L'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di attuare le prescrizioni impartite.

Art. 8 – Pozzi per l'irrigazione

1. I pozzi devono essere autorizzati secondo quanto prevede la normativa vigente ed avere le sponde munite di parapetto con sportello ermeticamente chiuso e adeguatamente segnalato. Nel caso in cui le predette operazioni non siano sufficienti a garantire la massima sicurezza dovranno essere disposte ulteriori misure idonee.
2. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee è disciplinata da normativa specifica.
3. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - a) comma 1: si applica la sanzione da un minimo di €. 75,00 a un massimo di €. 500,00. L'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di attuare le prescrizioni impartite.

Art. 9 – Deflusso delle acque

- 1) Salvo i casi in cui l'attività è autorizzata, è vietato apportare qualsiasi variazione al corso delle acque pubbliche. All'interno degli alvei di fiumi, torrenti, canali di scolo e fossi pubblici, pertanto, è vietata la realizzazione di chiuse, pietraie, scavi, canali di invito alle derivazioni e qualsiasi altra opera, anche di carattere temporaneo, che possa modificare il naturale deflusso delle acque.
- 2) È proibito, in ogni caso, danneggiare o inquinare in qualsiasi modo le sorgenti o le condutture di acqua pubblica.
- 3) Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - a. comma 1, 2: si applica la sanzione da un minimo di €. 75,00 a un massimo di €. 500,00. L'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi.

Art. 10 – Manutenzione e ripulitura dei fossi

1. I cigli e i fossi di scolo a guardia delle strade pubbliche o di uso pubblico devono essere risagomati o comunque ripuliti almeno una volta all'anno, entro il termine del 15 Agosto dell'anno corrente, a cura e spese dei frontisti privati, ovvero possessori o detentori dell'area a monte del ciglio o del fosso, in solido con i proprietari. Qualora si riveli necessario, le suddette operazioni dovranno essere eseguite anche più volte durante l'anno.
Qualora ritenuto necessario, l'Autorità Comunale può ordinare la manutenzione e la pulizia di cigli e fossi di scolo prima della scadenza. In tal caso non si applica la sanzione prevista per il mancato rispetto della scadenza 15 Agosto.
2. Lo stesso obbligo incombe per i fossi di regimazione e deflusso delle acque, non appartenenti al reticolo regionale, situati all'interno dei terreni, la cui omessa risagomatura e pulizia potrebbe determinare effetti negativi sulle fosse di cui al comma 1.
3. Qualora si dimostrassero insufficienti, la sezione e la profondità dei fossi di scolo dovranno essere adeguati alla portata delle acque che vi confluiscono.
3. In ogni fase di manutenzione, chiunque esegua i lavori deve assicurarsi che i residui e i materiali di risulta delle lavorazioni non ostruiscano i fossi stessi, nonché i condotti di attraversamento e le eventuali porzioni tombate. Tali materiali di risulta devono essere riutilizzati nelle stesse attività di manutenzione di ripe e cigli situati lungo i fossi, o in alternativa smaltiti presso le discariche autorizzate.
4. I fossi di regimazione e deflusso delle acque ubicati o realizzati all'interno delle proprietà private collinari, devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. Gli stessi fossi devono essere adeguatamente mantenuti.
5. L'Autorità Comunale al fine del corretto assetto del deflusso delle acque, può ordinare ai privati l'ampliamento della sezione delle fosse campestri di scolo. Ciò potrà avvenire qualora si ravvisi un aggravio delle condizioni di scolo della zona; in questo caso i lavori saranno a carico dei soggetti richiedenti il titolo edilizio.
6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - a) comma 1, 2, 3, 4 e 5: si applica la sanzione da un minimo di €. 75,00 a un massimo di €. 500,00. L'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi e/o di rispettare le prescrizioni impartite.

CAPO II – STRADE E TERRENI

Art. 11 - Manutenzione di strade vicinali di uso pubblico

1. Le strade vicinali di uso pubblico devono essere mantenute, a cura dei frontisti, al fine di assicurare il transito in sicurezza di mezzi e pedoni. Le attività di manutenzione, oltre a garantire un buono stato di percorribilità, dovranno sempre consentire il corretto deflusso delle acque meteoriche.
2. I frontisti sono obbligati a realizzare, qualora non esistenti, le cunette o i fossi necessari al corretto deflusso delle acque meteoriche, provvedendo alla loro costante manutenzione e pulizia.
3. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - a) comma 1 e 2: si applica la sanzione da un minimo di €. 75,00 a un massimo di €. 500,00. L'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi e/o di rispettare le prescrizioni impartite.

Art. 12 - Strade e spazi privati in prossimità di strade e luoghi pubblici

2. La viabilità privata e in genere qualsiasi spazio privato (siano essi sterrati o pavimentati) che consentono l'immissione su strade o luoghi pubblici devono essere provvisti di griglie, fossi, cunette, pozzetti e qualsiasi altro manufatto necessario al fine di impedire il ruscellamento delle acque sul suolo pubblico, compresi detriti e residui di trasporto solido.
3. Deve essere sempre garantita la massima efficienza dei manufatti di regimazione delle acque mediante lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, della viabilità e degli spazi in prossimità della strada o del luogo pubblico su cui si immettono. Tali lavori sono a cura e spese dei frontisti privati, ovvero possessori o detentori in solido con i proprietari.
4. I frontisti privati, ovvero possessori o detentori in solido con i proprietari dei terreni limitrofi a strade e luoghi pubblici devono assicurare la manutenzione di muri, cigli, scarpate e sistemazioni idraulico-agrarie al fine di garantirne la stabilità. In caso di ostruzione della carreggiata, i detriti dovranno essere rimossi nel più breve tempo possibile a cura dei frontisti privati, possessori o detentori, in solido con i proprietari, provvedendo, se necessario, alla riprofilatura della scarpata stradale ovvero alla ricostruzione del muro crollato e al ripristino delle sistemazioni idraulico-agrarie danneggiate.
5. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione

delle seguenti sanzioni:

- a) comma 1, 2 e 3: si applica la sanzione da un minimo di €. 75,00 a un massimo di €. 500,00. L'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi e/o di rispettare le prescrizioni impartite.

Art. 13 – Terreni in prossimità di centri urbani o luoghi abitati

1. Entro il 30 Giugno di ogni anno, i possessori o detentori, in solido con i proprietari di terreni, orti e giardini incolti o in stato di abbandono, provvedono alla loro pulizia mediante falciatura ovvero trinciatura o altra idonea lavorazione. Tale obbligo sussiste se l'area è ubicata in prossimità di un'abitazione, o comunque a meno di 100 metri da questa.

Qualora ritenuto necessario, l'Autorità Comunale può ordinare la manutenzione e pulizia di queste aree prima della scadenza. In tal caso non si applica la sanzione prevista per il mancato rispetto della scadenza del 30 Giugno.

2. La presente disposizione si applica considerando come unico terreno anche quelli rappresentati catastalmente da più particelle confinanti, ovvero divise da una strada pubblica o di uso pubblico.
3. Nel caso in cui il terreno sia in comproprietà, sono ritenuti responsabili della mancata pulizia, di cui al comma 1, tutti i comproprietari a titolo di concorso nell'illecito e pertanto, tutti gli stessi comproprietari saranno assoggettati a sanzione pecuniaria.
4. Qualora le condizioni di incuria e abbandono possano determinare pericolo alla pubblica incolumità, ovvero alla salute e all'igiene pubblica, mediante apposito provvedimento l'Autorità Comunale può ordinare che le disposizioni del presente articolo si estendano a tutti i terreni, orti e giardini incolti o in stato di abbandono presenti su tutto il territorio comunale.
5. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) comma 1 e 5: si applica la sanzione da un minimo di €. 50,00 a un massimo di €. 500,00. L'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di adempiere alla pulitura.

Art. 14 – Movimenti di terra

1. Tutti gli interventi sul territorio che comportano notevoli movimenti di terra ed una conseguente alterazione della morfologia e dell'andamento altimetrico del terreno, quali scavi di sbancamento e/o riporti, sono soggetti alle vigenti norme in materia urbanistica, ai vincoli gravanti sulle aree e al relativo titolo edilizio necessario. Possono essere eseguiti, invece, quei movimenti di terra necessari all'uso agricolo del

suolo (messa a dimora di piante, nuove colture, regolazioni dello strato superficiale del terreno) purché non alterino i sistemi di scorrimento naturale delle acque meteoriche.

2. I possessori o detentori, in solido con i proprietari dei terreni situati a monte di una strada pubblica o di uso pubblico, dovranno impedire la caduta sulla strada stessa di terra o qualsiasi altro materiale. In caso di ostruzione della carreggiata, i detriti dovranno essere rimossi nel più breve tempo possibile a cura degli aventi titolo, provvedendo, se necessario, alla riprofilatura della scarpata stradale.
3. La realizzazione di nuovi percorsi carrabili, anche se destinati ai soli veicoli agricoli, è soggetta, secondo la normativa urbanistico-edilizia vigente, all'ottenimento dei necessari titoli edilizi. I progetti dovranno comprendere la sistemazione del suolo e del verde, inclusa la previsione di messa a dimora di piante e di tutte le opere necessarie a garantire il corretto inserimento nel paesaggio, senza alterare la morfologia dei suoli.
4. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - a) comma 2: si applica la sanzione da un minimo di €. 50,00 a un massimo di €. 500,00. L'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi;
 - b) comma 3: si applica la sanzione da un minimo di €. 75,00 a un massimo di €. 500,00. L'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi.

Art. 15 - Lavorazioni dei terreni

1. Le lavorazioni dei terreni quali arature, scarificature e ripuntature devono essere eseguite in modo da evitare l'alterazione della morfologia e dell'andamento altimetrico del terreno. Le arature e le lavorazioni dei terreni devono, inoltre, garantire una corretta regimazione delle acque assicurando l'adeguato dimensionamento dei fossi di scolo per il deflusso delle acque meteoriche o delle acque provenienti da altri fondi, evitando la formazione di ristagni.
2. Le arature su terreni inclinati devono essere eseguite nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro secondo la normativa vigente. Durante le esecuzioni di arature ed altre sistemazioni o lavorazioni agrarie dei terreni dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto non lavorata, non inferiore a metri 1,50, dalle fosse di scolo, delle acque e/o canali d'acqua.
3. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - a. comma 1 e 3: si applica la sanzione da un minimo di €. 75,00 a un

massimo di €. 500,00. L'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi e/o di adempiere alle prescrizioni impartite.

Art. 16 – Prodotti del suolo, prodotti del sottobosco, anfibi e molluschi

1. Per quanto riguarda i prodotti del suolo, i prodotti del sottobosco, gli anfibi e i molluschi si applicano le disposizioni contenute nella normativa statale e regionale vigente.

Art. 17 – Divieto ai veicoli a motore

- 1) È vietata la circolazione e la sosta dei veicoli a motore al di fuori delle strade. Si applicano le sanzioni previste dal presente regolamento, salvo risulti applicabile la normativa regionale vigente.
- 2) Il divieto non si applica ai veicoli in servizio di soccorso, emergenza e pronto soccorso o impiegati per servizi di vigilanza forestale ed antincendio, di pubblica sicurezza e di Polizia Giudiziaria. Lo stesso divieto non si applica ai mezzi agricoli utilizzati per la lavorazione dei fondi, ai veicoli dei proprietari utilizzati per recarsi sui propri fondi e ai veicoli autorizzati.
- 3) Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 1: si applica la sanzione da un minimo di €. 75,00 a un massimo di €. 500,00. In caso di sosta è prevista la rimozione forzata come sanzione accessoria.

CAPO III - FUOCHI

Art. 18 – Prevenzione incendi

1. Salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di aree boschive e assimilate, di aree su cui insistono impianti di arboricoltura e di fasce di terreno contigue alle suddette aree, nei territori diversi, è consentito l'abbruciamento dei vegetali derivanti da potature o falciature alle condizioni previste dalla normativa nonché alle seguenti condizioni:
 - a) le operazioni devono essere condotte da un numero di soggetti sufficiente a garantire il controllo e la sorveglianza del fuoco, sotto la responsabilità di almeno una persona maggiorenne allontanandosi dalla zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento, assicurandosi di non lasciare braci e tizzoni ardenti;
 - b) l'abbruciamento deve essere effettuato in zone vuote, prive di rifiuti, preventivamente pulite e in assenza di vento, ovvero in condizioni tali che la

colonna di fumo salga in verticale;

c) l'area dove avviene l'abbruciamento deve essere circondata da una fascia arata o comunque ripulita da ogni tipo di vegetazione di almeno 5 metri di larghezza.

2. A prescindere da quanto stabilito al comma 1, è sempre vietato in ogni periodo dell'anno effettuare abbruciamenti quando:

a) il fumo invaderebbe abitazioni, luoghi di lavoro e strade pubbliche o di uso pubblico;

b) l'area dove avviene l'abbruciamento è ad una distanza inferiore a 100 metri da abitazioni, edifici, strade e aree su cui si trovano in deposito materiali combustibili ovvero a rischio esplosione.

3. È sempre vietato l'abbruciamento dei residui vegetali, nel periodo a rischio incendio decretato dalla Regione.

4. È vietato l'abbruciamento delle stoppie per la tutela ambientale e la tutela della fauna, fatto salvo per quanto previsto dell'art 2 comma 2 e 3 della L.R. 38/2016

2. Sulle superfici in cui, per esigenze pedoclimatiche o limitata disponibilità di acqua per uso irriguo, si effettua la pratica del ringrano e sulle superfici irrigabili utilizzate per le colture di secondo raccolto, le operazioni di accensione e bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole sono consentite nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi. Al di fuori di tali circostanze, l'accensione e la bruciatura di residui da colture cerealicole sono sempre vietate. La verifica dell'effettivo utilizzo del ringrano e della coltura di secondo raccolto sarà desunta, a livello particellare, dal fascicolo aziendale sulla base della destinazione colturale prevalente delle ultime quattro annate agrarie.

3. La bruciatura delle stoppie prevista al comma 2 per colture cerealicole è consentita solo a seguito di preventiva comunicazione, inviata nella forma certificata prevista dalla legge, al sindaco competente e al Dipartimento agricoltura regionale. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la comunicazione, inviata dal proprietario o conduttore dei terreni dell'azienda agricola oggetto dell'operazione, deve pervenire ai suindicati destinatari almeno due giorni prima dell'inizio della bruciatura. Nella comunicazione i proprietari e i conduttori dei terreni devono indicare il giorno, il luogo e il responsabile del presidio e della bonifica. Con deliberazione di Giunta regionale sono dettate le linee guida per il presidio, le modalità e prescrizioni dell'operazione di bruciatura, la bonifica finale, le opere di mitigazione e l'attività di vigilanza. Restano fermi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 8.

5. È preferibile, in ogni caso, eliminare i residui vegetali derivanti da potature o falciature mediante trinciatura, biotriturazione e compostaggio.

6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) comma 1 lett. a) e c): si applica la sanzione da un minimo di €. 75,00 a un massimo di €. 500,00;

b) comma 1 lett. b): si applica la sanzione da un minimo di €. 50,00 a un massimo di €. 500,00;

c) comma 2 lett. a): si applica la sanzione da un minimo di €. 25,00. a un massimo di €. 500,00;

- d) comma 2 lett. b): si applica la sanzione da un minimo di €. 75,00. a un massimo di €. 500,00;
- e) comma 3: si applica la sanzione da un minimo di €. 1.033,00 ad un massimo di €. 10.330,00 definita dalla normativa regionale;
- f) comma 4: si applica la sanzione da un minimo di €. 75,00 a un massimo di €. 500,00.

Art. 19 – Spegnimento degli incendi

1. In caso di incendio, in ragione dell'interesse pubblico prevalente, agli organi competenti e agli addetti alle operazioni di spegnimento devono sempre essere garantite le seguenti condizioni:
 - a) libero accesso alle aree, sia quelle con presenza di fiamme, sia quelle necessarie alle operazioni di spegnimento;
 - b) libero accesso a vasche, cisterne, pozzi, serbatoi, canali di irrigazioni e altri manufatti di contenimento e prelievo di acqua per l'utilizzo della stessa qualora ritenuta necessaria alle operazioni di spegnimento;
 - c) libertà di azione con l'attrezzatura necessaria per le operazioni di spegnimento, senza impedimento o interruzione alcuna.
2. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - a) comma 1: si applica la sanzione da un minimo di €. 75,00 a un massimo di €. 500,00.

CAPO IV - TRATTAMENTI FITOSANITARI E USO FERTILIZZANTI

Art. 20 – Trattamenti fitosanitari, uso fertilizzanti, trasporto, spandimento e stoccaggio di concimi organici e ammendanti

1. Si applicano le relative norme vigenti in materia di:
 - a) trattamenti fitosanitari;
 - b) uso di fertilizzanti;
 - c) spandimento e stoccaggio di concimi organici e ammendanti;
 - d) trasporto spandimento e stoccaggio delle suddette sostanze;

In caso di esigenze specifiche, sentito il parere degli organi competenti, con Ordinanza Sindacale, potranno essere adottate, in via temporanea o permanente, eventuali disposizioni modificative della normativa vigente.

CAPO V - PIANTE

Art. 21 - Manutenzione del verde nelle pertinenze della viabilità pubblica o di uso pubblico

1. La vegetazione arborea e arbustiva ubicata lungo le strade pubbliche vicinali di uso pubblico deve essere compatibile con i caratteri del paesaggio e non deve, in nessun caso, creare condizioni di pregiudizio / ostacolo alla circolazione di mezzi e persone.
2. Costituiscono elementi di rischio che possono generare pericolo a persone e mezzi:
 - a) alberi, di qualsiasi altezza, o parti di questi che siano morte, deperite, instabili e fuori sagoma;
 - b) le fronde degli alberi che insistono sulla carreggiata stradale, ovvero altri luoghi pubblici, qualora morte o non mantenute con potature finalizzate alla messa in sicurezza delle chiome;
 - c) le siepi e le piante arbustive morte o fuori sagoma tanto da ingombrare la carreggiata e ostruire i coni visivi dei mezzi in transito.
3. I possessori o detentori, in solido con i proprietari della vegetazione di cui ai commi 1 e 2 devono provvedere alla loro manutenzione periodica ed eliminare elementi di rischio o situazioni di pericolo in essere.
4. Nel caso in cui sia necessario l'abbattimento di alberature dovranno essere rispettate le disposizioni comunali vigenti, sia per la procedura ordinaria che per quella d'urgenza.
5. Il taglio della vegetazione arborea e arbustiva deve essere effettuato secondo le disposizioni vigenti, nel rispetto della sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada. Occorre comunicare sempre l'esecuzione dei lavori alla Polizia Municipale chiedendo, se necessario, l'ordinanza di modifica temporanea alla circolazione stradale.
6. Il materiale di risulta derivante dalle operazioni di manutenzione del verde, di cui a commi precedenti, può essere accumulato ad una distanza non inferiore a metri 10 dalla sede stradale e deve essere smaltito.
7. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - a) comma 1: si applica la sanzione da un minimo di €. 75,00 a un massimo di €. 500,00.

Art. 22 - Distanze per nuovi impianti di alberi

1. Per la piantagione di alberi lungo le strade, gli argini dei fiumi e torrenti, delle ripe dei canali, deve osservarsi una distanza di metri 5, dal confine della strada, fiumi o torrenti, canali, salvo l'obbligo di osservare maggiori distanze imposte da leggi e regolamenti emanati dalle Autorità competenti;

2. Tali disposizioni non hanno efficacia retroattiva.
3. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - a) comma 1: si applica la sanzione da un minimo di €. 25,00 a un massimo di €. 500,00. L'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi.

Art. 23 – Difesa contro le malattie delle piante

1. In caso di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, il Sindaco, su parere delle Autorità competenti, impartisce disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità alla normativa vigente in materia di difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari.

Art. 24 – Obbligo di denuncia dell'insorgenza delle malattie delle piante

1. Nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente, i possessori o detentori, in solido con i proprietari di fondi e di boschi sono obbligati a denunciare alle autorità competenti la comparsa di insetti, crittogame, di altri organismi nocivi all'agricoltura e alle foreste e, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta all'uopo prescritti e suggeriti.

CAPO VI - ANIMALI

Art. 25 – Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

1. I proprietari e i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati, nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente, a denunciare qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, e a segnalare ogni caso sospetto al servizio veterinario della ASL competente.

Art. 26 – Protezione della fauna selvatica

1. È vietato procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale che migrante.
2. È vietato distruggere le nidiate degli uccelli.
È vietato distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di Rondine, Balestruccio e Rondone. È obbligatorio, inoltre, salvaguardare i nidi delle specie sopra indicate provvedendo, ove possibile, alla loro tutela e protezione. Per lavori di restauro o ristrutturazione di fabbricati, sono ammesse deroghe al di fuori del periodo di nidificazione che va dal 15 settembre al 15 febbraio di ogni anno, previa autorizzazione delle Autorità Comunali competenti, a fronte della compensazione

obbligatoria con nidi artificiali dei nidi rimossi.

3. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- comma 1: si applica la sanzione da un minimo di €. 50,00 a un massimo di €. 500,00;
- comma 2: si applica la sanzione da un minimo di €. 75,00 a un massimo di €. 500,00;
- comma 3: si applica la sanzione da un minimo di €. 75,00 a un massimo di €. 500,00. L'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino mediante la realizzazione di nidi artificiali.

Art. 27 - Interventi per la salvaguardia della pulizia, dell'igiene e della salute pubblica

1. I possessori o detentori, in solido con i proprietari di beni immobili, anche inutilizzati, sono tenuti ad adottare tutti gli interventi necessari, anche se subordinati all'ottenimento di autorizzazioni o titoli edilizi, per impedire la stabile nidificazione di animali potenzialmente dannosi per la salute pubblica, l'igiene, il decoro o la pulizia urbana: in particolare dovrà essere impedita la formazione di nidi di piccioni.
2. I suddetti interventi non dovranno pregiudicare, viceversa, l'annidamento e la riproduzione di animali da tutelare quali rondini, pipistrelli e gechi, necessari per contenere la popolazione di insetti.
3. I possessori o detentori, in solido con i proprietari di un bene immobile sono tenuti a eliminare tutti i ristagni idrici permanenti che possano consentire la formazione di larve di zanzara, ovvero, nell'impossibilità di eliminarli, dovrà provvedere alla loro chiusura ermetica con coperture, ovvero reti sottili, ovvero alla disinfestazione periodica dalle larve durante la stagione di riproduzione larvale, in conformità alla specifica ordinanza sindacale emanata entro il mese di aprile di ogni anno.
4. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - a) comma 1 e 2: si applica la sanzione da un minimo di €. 75,00 a un massimo di €. 500,00. L'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria dell'adeguamento alle prescrizioni impartite;
 - b) comma 3: si applica la sanzione da un minimo di €. 25,00 a un massimo di €. 500,00. L'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi.

Art. 28 – Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

1. Chiunque trovi, nei propri fondi, animali appartenenti a terzi ha facoltà di trattenerli in custodia provvisoria, ma deve:
 - a) darne immediato avviso al proprietario, qualora conosciuto, affinché questi possa riprenderli;
 - b) darne immediato avviso all'Ufficio Polizia Locale Comunale competente, qualora non si conosca il proprietario.

La proprietà degli animali smarriti può divenire di coloro che li trovano solo se il proprietario è sconosciuto, ai sensi degli articoli 923 e seguenti del codice civile. Chi trova gli animali smarriti, inoltre, può esser nominato custode dagli organi accertatori anche per il periodo necessario all'acquisizione della proprietà.

Art. 29 – Disposizioni in materia di igiene e custodia degli animali

1. Possono esser tenuti senza guinzaglio i cani specializzati in mansioni peculiari (come ad esempio, i cani pastore, da caccia, da tartufi) quando svolgono tali compiti. Anche in questi casi, i proprietari e i detentori devono essere in grado di controllare gli animali ed impedire che arrechino pericolo o danno a terzi.
2. Lungo le vie pubbliche o di uso pubblico nessun animale bovino, equino, ovino, caprino e suino può essere lasciato senza custodia.
3. È vietato dare cibo agli animali randagi, salvo quanto disposto all'art. 28 del presente regolamento.
4. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 1, si applica la sanzione prevista dalle disposizioni comunali vigenti.
 - commi 3, 4 e 6: si applica la sanzione da un minimo di €. 50,00 a un massimo di €. 500,00.

Art. 30 – Disciplina e modalità dell'esercizio del pascolo

1. I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare le disposizioni di polizia veterinaria e quelle igienico-sanitarie impartite dalle competenti autorità.
2. Durante il trasferimento gli animali devono essere guidati e sorvegliati lungo le strade locali in modo da impedire che, con lo sbandamento o la fuga, rechino danni ai fondi confinanti, alle strade stesse, molestia ai passanti o intralcio al traffico.
3. Durante il trasferimento di mandrie e greggi si dovranno adottare tutte le cautele previste dalla normativa vigente.
4. Durante le ore notturne il pascolo è permesso soltanto nei fondi chiusi da recinti fissi, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle

proprietà circostanti.

5. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - comma 2 e 4: si applica la sanzione da un minimo di €. 50,00 a un massimo di €. 500,00.

Art. 31 – Accumuli temporanei di effluenti di allevamento e del digestato

1. Gli accumuli di effluenti di allevamento e del digestato devono avere carattere temporaneo e devono essere realizzati all'aperto e in area rurale.
2. Ai fini della concimazione, i cumuli devono essere tenuti bene ammassati, evitando con cura spargimenti, e ben pressati, così da ridurre al minimo le esalazioni; i cumuli non devono creare pericolo di infiltrazioni inquinanti nel sottosuolo e devono essere stoccati, comunque, nel rispetto delle norme vigenti.
3. I cumuli temporanei di effluenti di allevamento e del digestato devono comunque rispettare una distanza di 200 metri rispetto:
 - a) ad abitazioni;
 - b) a strade e confini di proprietà;
 - c) a corsi d'acqua, a sorgenti, a pozzi d'acqua e a condutture di acqua potabile.
4. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - a) comma 1 e 2: si applica la sanzione da un minimo di €. 25,00 a un massimo di €. 500,00. L'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi.

TITOLO III – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 – Sanzioni pecuniarie e accessorie

1. Le sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge 24 novembre 1981 n.689 e successive modifiche, eventualmente integrate da quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e nelle ordinanze sindacali.
2. Nell'irrogazione delle sanzioni è fatto salvo il principio di "specialità" di cui all'art. 9 della Legge n. 689/1981. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite, nel rispetto dei limiti edittali previsti dalla legge, con le sanzioni pecuniarie e accessorie indicate nei singoli articoli.
3. Il pagamento della sanzione oltre alle spese del procedimento, è ammesso entro il

termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata, o se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Entro tale termine è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento.

4. In caso di mancato pagamento entro i suddetti termini, senza che sia stato presentato ricorso entro 30 gg. dalla contestazione o notifica, verrà emessa ordinanza ingiunzione di pagamento ed applicata una sanzione pari al doppio della cifra prevista per il pagamento in misura ridotta. L'ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
5. Il pagamento in misura ridotta per le violazioni contenute nel regolamento può essere eventualmente stabilito dalla Giunta Comunale in deroga ai criteri previsti dall'art. 16 comma 1 della L. 689/1981.
6. Alla violazione può conseguire, oltre che una sanzione pecuniaria, una sanzione accessoria. In tal caso gli organi preposti all'espletamento del servizio ne fanno menzione nel verbale di accertamento. Il termine per l'adempimento dell'obbligo di riduzione in pristino o di adeguamento è di 30 giorni dal momento della notificazione del verbale. Quando l'obbligo derivante dalla sanzione accessoria non è adempiuto, il verbalizzante lo comunica al Servizio competente. Sulla base dell'istruttoria di quest'ultimo, l'Autorità Comunale ordina la rimessa in pristino dello stato dei luoghi o l'obbligo di adeguarsi alle prescrizioni impartite dalla stessa Autorità, nonché dispone, quando ricorrano gli estremi dell'urgenza, l'eventuale esecuzione d'ufficio a spese dei trasgressori o obbligati in solido. Nel caso di urgenza o nel caso in cui le prescrizioni per l'adeguamento abbiano un contenuto specialistico, la comunicazione al Servizio competente deve essere tempestiva. L'ordinanza, in caso d'urgenza o quando i Servizi competenti lo ritengono necessario, può essere emessa a prescindere dal termine ordinario di 30 giorni per l'adempimento dell'obbligo oggetto della sanzione accessoria rispetto al quale la stessa può derogare.
7. Chi non ottemperi all'ordinanza di rimessa in pristino o di adeguamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 80,00 a €. 500,00. In caso di inottemperanza, il Sindaco può disporre, se ricorrono gli estremi dell'urgenza, l'esecuzione dei lavori d'ufficio a spese dei soggetti inadempienti. È fatta salva l'applicazione dell'Art. 650 Codice Penale quando l'ordinanza di rimessa in pristino o di adeguamento è emessa come ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 267/2000.

Art. 33 – Sequestro e custodia di cose

1. All'atto dell'accertamento dell'infrazione i funzionari e gli agenti potranno procedere al

sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

2. Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di polizia giudiziaria.
3. In materia amministrativa dovranno essere osservate le norme della legge 24/11/1981, n. 689, e del D.P.R. 22/07/1982, n. 571 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le cose sequestrate saranno conservate nel deposito comunale o presso altro depositario indicato nel verbale di sequestro.
5. Le eventuali spese di custodia sostenute dalla pubblica amministrazione procedente restano a carico del trasgressore della violazione e dell'obbligato in solido con esso.

Art. 34 – Violazioni in materia di polizia rurale disciplinate con Ordinanza Sindacale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento e nel caso in cui sia necessario intervenire in forma tempestiva rispetto ad esigenze sopravvenute, il Sindaco può disciplinare fattispecie non previste nel presente regolamento e introdurre sanzioni amministrative in materia di polizia rurale con ordinanza sindacale nel rispetto dei limiti edittali previsti dalla legge.

Art. 35 – Proventi

1. I proventi delle sanzioni pecuniarie spettano al Comune, salvo contraria disposizione di legge.

Art. 36 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni emanate dal Comune in materia di polizia rurale contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente regolamento.

=====

=====